

Tale complesso e articolato sistema di strutture, organismi e autorità, ad una prima lettura, appare ricondurre ad una composita architettura in cui sono incanalate proposte, segnalazioni, reclami, senza che il tutto abbia certezza in ordine alla garanzia dei diritti dell'utente; funzione, che almeno nello schema organizzativo della Regione Lazio, come delle altre Regioni, è rintracciabile principalmente nella disciplina dei rapporti tra Autorità di Ambito e gestore.

La legge della **Regione Basilicata** non contiene disposizioni specifiche in materia, ma può rilevarsi che tra i componenti della «Conferenza regionale delle risorse idriche» di cui all'art. 17 è previsto un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori. Si può pertanto dedurre che tra i compiti di carattere generale attribuiti alla Conferenza siano ricompresi anche quelli relativi alla tutela dei diritti degli utenti.

La legge della **Regione Abruzzo** contempla all'art. 11, nell'Ambito delle previsioni generali relative alle funzioni regionali, un'attività di controllo degli Enti d'Ambito, affidate all'*Ufficio Piano generale acquedotti*, struttura interna dell'organizzazione regionale, coadiuvato da una *Commissione regionale per la vigilanza e programmazione del servizio idrico integrato e per la tutela degli utenti*. Tra le principali funzioni assegnate a tale *Ufficio*, rientra altresì il «controllo e confronto comparativo delle prestazioni dei gestori nei vari Ambiti Territoriali Ottimali per quanto attiene i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimen-

ti». La *Commissione regionale* è composta da 5 membri, di cui 4 *designati* dal Consiglio regionale ed uno *nominato* dalle associazioni di consumatori.

È rintracciabile però anche nel testo dello statuto dell'Autorità di Ambito una previsione di carattere generale in materia, laddove all'art. 18 dispone che gli organi dell'Autorità devono assicurare che «i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti e con le loro associazioni» i principi fissati dalla sopra richiamata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato dovrà disciplinare circa gli oneri a carico del gestore in ordine a specifiche obbligazioni in materia.

La **Regione Piemonte** prevede la costituzione di un «Osservatorio regionale dei servizi idrici e tutela dell'interesse degli utenti» con compiti di verifica e controllo dell'attività e dell'andamento delle gestioni. L'Osservatorio «assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti». Può svolgere particolari elaborazioni su richiesta della «Conferenza regionale delle risorse idriche», una struttura di coordinamento e di verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali competenti in materia di risorse idriche, a cui però partecipano per l'appunto solo i rappresentanti dei soggetti istituzionali (Regione, Province, Comuni e Comunità montane). Non è prevista la partecipazione di rappresentanze di utenti.

La **Regione Calabria** prevede la costituzione, per ciascuno dei 5 Ambiti Territoriali Ottimali, di un «Comitato per la vigilanza delle risorse idriche», con il compito di perseguire le finalità di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge 36/94. Tale Comitato, di cui dovranno far parte i rappresentanti dei consumatori, «definisce i programmi e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti».

La legge della **Regione Veneto** dedica il Titolo V al tema del «Controllo e partecipazione degli utenti». Oltre alle funzioni per l'ap-punto di controllo effettuate dalla Giunta regionale, che possono esse-re effettuate anche mediante la costituzione di un «Osservatorio sulla gestione delle risorse idriche» con compiti di raccolta presso gli Ambiti e i soggetti gestori di dati conoscitivi sul servizio idrico integrato, non-ché di elaborazione e di diffusione dei medesimi, ciascuna Autorità di Ambito deve procedere entro 180 giorni si ritiene dal proprio insedia-mento, alla costituzione di «Comitati consultivi degli utenti per il con-trollo della qualità dei servizi idrici», prevedendone anche l'articola-zione per singole gestioni. Ciascuna Autorità di Ambito garantisce la partecipazione dei Comitati alla elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei gestori. La composizione del Comitato è deman-data ad una direttiva da emanarsi da parte della Giunta regionale.

La **Regione Marche** non disciplina in maniera particolare tale problematica. Un accenno è rintracciabile nella disciplina dell'Autorità di Ambito, a cui è attribuita la funzione della predisposizione della Carta dei servizi.

La **Regione Liguria**, nella legge n. 43/95 prevede (art. 38) l'istituzione dell'«Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali» con la finalità «di disporre di dati per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione ambientale delle risorse idriche». All'Osservatorio affluiscono i dati dei centri di monitoraggio costituiti presso ogni Provincia e dagli stessi gestiti. La Regione si riserva altresì di individuare dei criteri «per la realizzazione di ulteriori reti di *rilevamento e di controllo* della qualità delle acque». La Regione — dispone sempre l'art. 38 — «assicura l'accesso ai dati dell'Osservatorio (..) e alle elaborazioni dei dati effettuate *per la tutela degli interessi degli utenti*».

Le **Regioni Campania, Sardegna ed Umbria**, non affrontano nelle proprie leggi di recepimento della L. 36/94 la problematica in questione.

La **Regione Lombardia** attribuisce ad un «organo di garanzia» (art. 10) i compiti di tutela degli interessi dei consumatori, la cui struttura e attribuzioni sono definite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge 36/94.

La **Regione Molise** affronta la problematica della tutela degli utenti in due norme:

1. l'art. 5, comma 5, specifica le funzioni di controllo sulla gestione dei servizi idrici che deve esercitare l'Autorità di Ambito, tra le quali rientra anche «il rispetto dei diritti dell'utenza»;
2. l'art. 10, comma 1, prevede lo svolgimento da parte della Regione

delle attività di coordinamento e vigilanza per l'uso delle risorse idriche, mediante una specifica struttura regionale. Tra queste attività vi sono anche quelle previste dall'art. 21 della legge 36/94, tra cui rientra (comma 5) la cooperazione del Comitato (nazionale) per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche con eventuali organi di garanzia regionali per la realizzazione di «programmi di attività» e di «iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti».

La legge n. 182/99 della **Regione Emilia-Romagna** prevede (art. 20) la costituzione di una unica, «Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani», con il compito — tra gli altri — «di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi (...) con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonché *alla tutela degli utenti e dei consumatori*». Si tratta di organo monocratico nominato dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio e conforme della competente Commissione consiliare. L'Autorità svolge «attività di valutazione della qualità dei servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti» (art. 21 comma 1).

La legge prevede altresì la costituzione — presso le Agenzie — di «Comitati consultivi degli utenti» per il controllo della qualità dei servizi idrici; la Giunta regionale, su proposta dell'Autorità regionale di vigilanza dei servizi idrici, adotta una direttiva che contiene «in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento» di tali Comitati. I compiti del Comitato sono così specificati nella legge:

- a) acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio;
- b) promozione di iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- c) segnalazione all'Agenzia ed al gestore della presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio ai fini della loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorità regionale per la vigilanza;
- d) trasmissione all'Autorità regionale per la vigilanza di informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
- e) espressione di parere sulla Carta del servizio pubblico adottato dalla Agenzia;
- f) proposizione di quesiti e trasmissione di segnalazioni all'Autorità di vigilanza.

Emerge una stretta correlazione tra l'attività dei Comitati consultivi degli utenti istituiti presso ciascuna Agenzia e l'Autorità regionale di vigilanza: quest'ultima infatti, entro 90 gg. dal suo insediamento, «disciplina con apposito atto il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Consultivi degli utenti (...) *nonché con le forme associative nelle quali gli utenti ed i consumatori siano organizzati*».

Sempre su questa tematica, la normativa regionale dell'Emilia-Romagna prevede (art. 23) che ciascuna Agenzia elabori gli schemi di riferimento della Carta di servizio pubblico dei servizi idrici, assicuran-

dola partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti. La convenzione-tipo per la gestione dei servizi idrici integrati che deve essere adottata dalla Regione, deve prevedere l'obbligo da parte del soggetto gestore di applicazione della Carta di servizio pubblico. (art. 23, comma 2).

Al di là delle soluzioni adottate dalle singole Regioni, si è in presenza di una questione estremamente delicata rispetto a due ordini di motivi: da un lato, la configurazione giuridica dell'Autorità (o Ente) d'Ambito — con maggiori accentuazioni nel caso della convenzione di cooperazione — quale autorità di regolazione, rispetto a organismi esterni che a loro volta vengono definiti (più che configurabili quali) autorità (nel senso di *authority*). Dall'altro, la compatibilità di tutta la normativa regionale in materia alla luce della legge 30.7.1998 n. 281 («Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti») che attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli utenti la legittimazione ad agire sul piano giurisdizionale «a tutela dei diritti e degli interessi collettivi», che sembra rendere obsoleta la strumentazione giuridica delle varie Regioni.

5. ORDINAMENTO DELL'AUTORITÀ DI AMBITO

5.1. REGIONE TOSCANA

5.1.1. Convenzione

L'Assemblea dei rappresentanti è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

Rappresentatività: a ciascun Comune è riconosciuta rappresen-

tatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio, che è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Autorità di Ambito e da 10 consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.

Il Presidente designa tra i componenti il consiglio di amministrazione 1 Vice Presidente.

Durata in carica: 5 anni.

5.2 REGIONE LAZIO

5.2.1. Consorzio

L'Assemblea dei rappresentanti è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

Rappresentatività: a ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio, che è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Autorità di Ambito e da 10 consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.

L'assemblea elegge tra i componenti il consiglio di amministrazione 1 Vice Presidente.

Durata in carica: 5 anni.

5.2.2. Convenzione

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province.

Rappresentatività: la rappresentanza in seno alla conferenza

spetta ai sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Ente coordinatore: La Provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale.

5.3. REGIONE BASILICATA

5.3.1. Convenzione

L'Assemblea dei rappresentanti degli Enti Locali convenzionati è composta:

- dai Sindaci, o Assessori delegati, *con diritto di voto proporzionale al numero di abitanti del Comune di appartenenza;*
- dai Presidenti, o Assessori delegati, delle Province di Potenza e Matera, *senza diritto di voto.*

Il *Consiglio esecutivo* è eletto in seno all'Assemblea dei rappresentanti ed è composto da:

- *Presidente*
- *Vice Presidente*
- *4 componenti* eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- *4 componenti* eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- *4 componenti* già designati in Assemblea rispettivamente dalle due Province e dai due Comuni capoluogo.

Durata: 4 anni, limitatamente al Presidente e al Vice Presidente

5.4. REGIONE ABRUZZO

5.4.1. Consorzio

L'Assemblea dei rappresentanti è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato permanente.

Rappresentatività: la rappresentatività assembleare di ciascun Comune è riconosciuta in base alla quota di partecipazione, che è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente e/o delle utenze nel territorio del Comune medesimo.

(La formulazione della disposizione di legge sembra attribuire ai Comuni consorziandi la facoltà di decidere quali dei due - se non tutti e due - fattori considerare ai fini della rappresentatività).

Il *Consiglio di amministrazione* è composto dal *Presidente dell'Ente di Ambito* e da 4 consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno con votazioni separate.

Il Presidente delega ad uno dei componenti il consiglio di amministrazione le funzioni di *Vice Presidente*

Durata in carica: 4 anni

5.5. REGIONE PIEMONTE

5.5.1. Convenzione

L'Autorità di Ambito è composta da:

— i Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, o loro delegati, secondo forme di rappresentanza unitaria per grup-

pi di Comuni contigui costituenti aree territoriali omogenee stabilite nella convenzione;

— i Presidenti delle Comunità montane, o loro delegati;

— i Presidenti delle Province, o loro delegati.

Rappresentatività: la rappresentanza è fissata nella convenzione, nel rispetto dei seguenti criteri:

— riserva del 75% dei voti ai Comuni non appartenenti a Comunità montane, determinando tali quote in base alla popolazione e al territorio dei Comuni e tenendo conto della necessità di garantire che siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio;

— restante 25% distribuito tra le Province, qualora nello stesso Ambito Territoriale Ottimale ricadano territori di più Province.

Ente coordinatore: individuato nella convenzione

5.6. REGIONE SARDEGNA

5.6.1. Consorzio

L'Assemblea è composta da:

- un rappresentante designato da ciascuna Provincia;
- 36 componenti eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista (con modalità stabilite nello statuto) dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati, con voto proporzionale alle quote assegnate.

Rappresentatività: le quote di rappresentatività degli Enti Locali sono stabilite dallo statuto e sono determinate:

- per il 70 % in rapporto alla popolazione residente:
- per il 20 % in rapporto al territorio comunale,
- per il 10 % in relazione alla loro rappresentatività.

Il *Comitato esecutivo* è composto dal *Presidente dell'Autorità di Ambito* e da 8 consiglieri eletti dall'assemblea tra i propri componenti o anche esterni (dotati di professionalità specifiche), di cui almeno 1 in rappresentanza degli Enti Locali compresi nel territorio di ciascuna Provincia.

Durata in carica: 5 anni.

5.7. REGIONE LIGURIA

Viene tutto rinviato agli schemi di convenzione e statuto da adottarsi da parte della Giunta Regionale.

5.8. REGIONE MARCHE

5.8.1. Consorzio

La legge demanda allo statuto la determinazione della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento degli organi. In ogni caso fissa alcuni criteri per quanto attiene l'Assemblea e la rappresentatività degli Enti.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni e delle Province nel cui territorio ricade la maggioranza della popolazione dell'A.T.O.. I Comuni e la Provincia sono rappresentati rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente o da un loro delegato, ciascuno

con responsabilità pari alla rispettiva quota di partecipazione.

Rappresentatività: nell'Assemblea, i rappresentanti di ogni Comune esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione così determinate:

- 60 % pari alla popolazione residente;
- 35 % pari alla superficie territoriale;
- 5 % è assegnato alla Provincia.

5.9. REGIONE UMBRIA

5.9.1. Consorzio

La legge rinvia allo statuto (del quale non vi è alcuno schema base) la determinazione dell'ordinamento interno consortile, nel rispetto dei seguenti criteri:

- l'entità della quota di partecipazione di ciascun Comune in rapporto;
- alla popolazione residente;
- alla superficie territoriale;
- agli eventuali conferimenti effettuati da ciascun Comune
- le forme e le modalità di partecipazione delle Province.

5.10. REGIONE CALABRIA

5.10.1. Consorzio

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

Rappresentatività: a ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio, che è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente.

Il *Consiglio di amministrazione* è composto dal *Presidente dell'Ente di Ambito* e da 10 consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.

Uno dei 10 consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di *Vice Presidente*.

(art. 11 statuto; mentre l'art. 7 dello statuto attribuisce all'Assemblea la titolarità alla elezione del Vice Presidente).

Durata in carica: 5 anni.

5.10.2. Convenzione

Conferenza dei Sindaci, composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ed è presieduta dal *Presidente dell'Ente d'Ambito*.

Rappresentatività: ad ogni Sindaco, o suo delegato, viene attribuito un numero di voti pari al numero di abitanti nel Comune rappresentato.

Presidente dell'Ente d'Ambito: Presidente della Provincia.

Ente coordinatore: la Provincia.

5.11. REGIONE CAMPANIA

5.11.1. Consorzio

L'Assemblea degli Enti consorziati è composta da:

— i Presidenti delle Province o loro delegati, nei cui territori ricadano almeno 1/4 dei Comuni compresi nell'Ambito;

- i rappresentanti dei Comuni consorziati, in ragione di:
- 1 ogni 20.000 abitanti sino ad un massimo di 5 rappresentanti;
- 1 per ogni Comune con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da:

- i Presidenti delle Province o loro delegati, nei cui territori ricadano almeno 1/4 dei Comuni compresi nell'Ambito;
- i Sindaci o loro delegati, dei Comuni capoluoghi delle Province di cui al punto precedente, o dal Sindaco o suo delegato del Comune con maggior numero di abitanti;
- 2 rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (in mancanza di tale requisito, la rappresentatività scatta a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti);
- 1 rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, avente funzione di amministratore delegato, è eletto dal Consiglio stesso fra i suoi membri.

Durata in carica: 3 anni

5.12. REGIONE VENETO

5.12.1. Consorzio

L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Province e dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale

Rappresentatività: la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta ai Sindaci o loro assessori delegati, ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Il *Consiglio di amministrazione* è composto dal *Presidente dell'Autorità di Ambito* e da un numero di Consiglieri che va da un minimo di 3 ad un massimo di 7, eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti.

Durata in carica: 4 anni.

5.12.2. Convenzione

Assemblea d'Ambito: è composta dai Presidenti delle Province e dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale.

Il *Presidente* dell'Assemblea è individuato nella persona del Presidente della Provincia o del Sindaco del Comune, responsabile del Coordinamento

Rappresentatività: la rappresentanza in seno alla conferenza spetta ai sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Ente coordinatore: viene individuato in sede di convenzione dagli Enti.

5.13. REGIONE LOMBARDIA

Non specifica le forme della cooperazione tra Enti Locali, rin-